

# GDL ESTERNALIZZAZIONE

19/03/2025

## Cosa è Esternalizzazione

### **EBA**

*Un accordo di qualsiasi forma tra un ente, un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica e un fornitore di servizi in base al quale quest'ultimo svolge un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto/a dall'ente, dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica stesso.*

### **CIRC 285:**

*"esternalizzazione": l'accordo in qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dalla stessa banca;*

### **CIRC 288:**

*"esternalizzazione": l'accordo, in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario*

## Cosa NON è Esternalizzazione

### **EBA**

#### **Elenco individuato:**

Titolo II. Valutazione degli accordi di esternalizzazione, Cap 3, art.28:

*In linea di principio, gli enti e gli istituti di pagamento non dovrebbero considerare come esternalizzazione:*

- a.** una funzione che a norma di legge deve essere svolta da un fornitore di servizi, ad esempio la revisione legale dei conti;
- b.** i servizi di informazione sui mercati (ad esempio la fornitura di dati da parte di Bloomberg, Moody's, Standard & Poor's, Fitch);
- c.** le infrastrutture di rete globali (ad esempio Visa, MasterCard);
- d.** gli accordi di compensazione e regolamento tra organismi di compensazione, controparti centrali e istituti di regolamento e loro membri;
- e.** le infrastrutture globali di messaggistica finanziaria soggette alla vigilanza delle pertinenti autorità;
- f.** i servizi bancari di corrispondenza;
- g.** l'acquisizione di servizi che altrimenti non sarebbero intrapresi dall'ente o dall'istituto di pagamento (ad esempio, la consulenza di un architetto, pareri legali e rappresentanza legale di fronte a un tribunale e a organi amministrativi, servizi di pulizia, giardinaggio e manutenzione dei locali dell'ente o dell'istituto di pagamento, servizi medici, manutenzione di automobili aziendali, servizi di ristorazione, servizi di distribuzione automatica, servizi amministrativi, servizi di business travel, servizi postali, servizi di receptionist, segreteria e centralino), beni (ad esempio, tessere di plastica, lettori di carte, forniture per ufficio, personal computer, mobilio) o servizi di pubblica utilità (ad esempio, forniture di elettricità, gas, acqua, telefonia)

## Qualifica di Funzione Essenziale/Importanti

### **EBA**

Titolo II. Valutazione degli accordi di esternalizzazione, Cap 4 artt. 29-30-31,

**Sempre considerare una funzione come essenziale o importante** nelle seguenti situazioni:

- se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente:

- 1 il rispetto nel continuo delle condizioni della loro autorizzazione o degli altri obblighi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, dal regolamento (UE) n. 575/2013, dalla direttiva 2014/65/UE, dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dalla direttiva 2009/110/CE e dei loro obblighi normativi;
- 2 i risultati finanziari; o
- 3 a solidità o la continuità delle attività bancarie o dei servizi di pagamento svolti;

- quando sono esternalizzati **compiti operativi** delle **funzioni di controllo interno**, a meno che la valutazione non stabilisca che la mancata esecuzione della funzione esternalizzata o un'esecuzione inadeguata della stessa non avrebbe un impatto negativo sull'efficacia della funzione di controllo interno;

- quando intendono esternalizzare le funzioni relative ad attività bancarie o a servizi di pagamento in misura tale da richiedere l'autorizzazione di un'autorità competente, come indicato nella sezione 12.1

# Qualifica di Funzione Essenziale/Importanti

- **EBA art. 30:** prestare particolare attenzione alla valutazione dell'essenzialità o dell'importanza delle funzioni se l'esternalizzazione riguarda funzioni relative alle **principali linee di business** e alle funzioni essenziali quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/59/UE18 e individuate dagli enti sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione. Le funzioni che sono necessarie allo svolgimento delle attività delle principali linee di business o delle funzioni essenziali dovrebbero essere considerate funzioni essenziali o importanti ai fini dei presenti orientamenti, a meno che la valutazione dell'ente non stabilisca che la mancata esecuzione della funzione esternalizzata o un'esecuzione inadeguata della stessa non avrebbe un impatto negativo sulla continuità operativa della linea di business principale o della funzione essenziale.

*«funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;*

*«linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte; (Reg. Deleg. (UE) 2016/778 – Indicatori)*

- **Circ. 285 Tit 4 – Sez. IV:**

(i) per “funzioni di controllo interno” si intendono le “funzioni aziendali di controllo”, per “funzione di audit interno” si intende la “funzione di revisione interna”;

(ii) si considerano di norma funzioni essenziali o importanti le funzioni necessarie per lo svolgimento delle “linee di operatività principale” e delle “funzioni essenziali” ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere hh) e bb), del d.lgs. 180/2015.

- **Dlgs 180/2015:**

hh) «linee di operatività principale»: linee di operatività e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;

bb) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità dell'attività, dei servizi o delle operazioni